



# COMUNE DI NARBOLIA

## Provincia di Oristano

09070 Narbolia - Via Umberto ,22 - Tel. 078357513 - 57287

[protocollo.narbolia@pec.comunas.it](mailto:protocollo.narbolia@pec.comunas.it)

[protocollo@comune.narbolia.or.it](mailto:protocollo@comune.narbolia.or.it)

<http://www.comune.narbolia.or.it>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p><b>N. 1 del 05-04-2018</b></p>	<p><b>Oggetto: aliquote e detrazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2018.</b></p>
---	---

**L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di aprile con inizio alle ore 18:00, nell'Ufficio del Commissario, sito a Narbolia in via Umberto,22 il Dott. Salvatore Bellisai con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis.**

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 1 del 05.04.2018 presentata dalla Responsabile Area Finanziaria.

Premesso che l'art. 1, commi 639-731, della legge n. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Considerato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota.

Vista la legge n. 208/2015, che con riferimento alla TASI ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato.

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 hanno comportato una perdita di gettito per l'Ente stimata in € 19.718,34, compensata con un incremento del Fondo di solidarietà comunale calcolato in base alle riscossioni del 2016.

Richiamato l'art. 1, commi 676 e 677, della legge n. 147/2013, modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, che dispongono:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

Visto il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.08.2014.

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016, il quale sospende per il 2016 e il 2017 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo*

*1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Visto l'articolo 1, comma 676, della Legge 147/2013 che dispone: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. ...”*.

Considerato che le delibere di determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti comunali, per esplicitare i propri effetti, dal 1.1.2017 devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Valutato in € 98.000,00 il mancato gettito per l'Ente derivante dall'azzeramento delle aliquote del tributo.

Ritenuto di dover pertanto azzerare anche per l'anno 2018 l'aliquota della TASI.

Visto il D.M. Interno 29.11.2017 che ha differito al 28.02.2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali ed il successivo decreto del 09.02.2018 che lo ha differito al 31.03.2018.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e circa la regolarità contabile, resi dal Responsabile Area Finanziaria.

### **DELIBERA**

Di azzerare per l'anno 2018 l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per tutte le fattispecie imponibili.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

Di prendere atto che spettano al Responsabile Area Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Commissario Straordinario  
Dott. Salvatore Bellisai**

**Il Segretario Comunale  
Dott. Claudio Demartis**

---

**PUBBLICAZIONE**

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.narbolia.or.it/>.  
Narbolia, 06-04-2018

L'impiegato incaricato